

## **Conviene ad una ASD (requisito essenziale - anzianità minima di costituzione di 12 mesi) diventare APS?**

L'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce una delle attività di interesse generale individuate dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore (CTS) alla lettera t). Le ASD hanno la possibilità di assumere, oltre alla qualifica di ASD mediante iscrizione nell'apposito registro del CONI, anche quella di APS Associazione di Promozione Sociale e, normalmente, senza modificare il proprio statuto. Tra le due qualifiche, infatti, v'è piena compatibilità, come ha anche chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare del 1 agosto 2018

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297441/Circolare+n+18+del+1+agosto+2018\\_Circolare+18E.pdf/9acf9e05-c6df-bfc7-1ae4-6a7447d292b3](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297441/Circolare+n+18+del+1+agosto+2018_Circolare+18E.pdf/9acf9e05-c6df-bfc7-1ae4-6a7447d292b3).

Le ASD con entrate commerciali fino a € 130.000 percepite in applicazione del regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e/o ridotte entrate da tesserati non associati, avranno grande interesse ad entrare nel terzo settore, almeno fino alla data di entrata in vigore del RUNTS (presumibilmente gennaio 2021).

Successivamente a tale data, infatti, dovranno decidere se rimanere ASD, fruendo dei benefici CONI al di fuori del RUNTS e perdere la qualifica di APS, ovvero mantenerla sapendo che, in tal caso sarà loro preclusa la possibilità di decommercializzare i corrispettivi specifici e di optare per il regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/91, oltre a non poter corrispondere compensi sportivi dilettantistici.

**Vantaggi:** più agevole l'acquisizione della personalità giuridica, miglior trattamento nel rapporto con gli enti pubblici, più facile accesso al cinque per mille, accesso al credito agevolato, possibilità di svolgere la propria attività in locali non aventi destinazione d'uso compatibile con l'attività esercitata, ampliamento delle attività.

Domande:

**1. Le associazioni sportive dilettantistiche non sono dentro il Terzo Settore in quanto non vengono indicate tra le diverse tipologie di Enti. Vero o falso?**

Falso. L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche è tra quelle che caratterizzano - in quanto attività di interesse generale - gli Enti del Terzo settore (art. 5, comma 1, lett. t), D.Lgs. 117/2017).

È vero che le ASD non sono espressamente indicate tra le diverse tipologie di Enti del Terzo Settore - a differenza, per esempio, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato - ma se il Legislatore lo avesse fatto, tutte le ASD iscritte nel Registro CONI sarebbero in automatico state iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e tutte le ASD/SSD avrebbero dovuto assumere la veste di Ente del Terzo Settore (ETS).

**L'iscrizione nel RUNTS rappresenta invece una opzione da valutare e non un obbligo.** Da ciò discende la possibilità di restare esclusivamente "associazione sportiva dilettantistica" o di valutare anche l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore: non c'è infatti alcuna norma che impedisca la contemporanea iscrizione nel Registro CONI e nel Registro del Terzo settore.

**2. La nostra associazione sportiva dilettantistica è già iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale (o nel registro delle organizzazioni di volontariato o, ancora, nell'anagrafe delle ONLUS). Cosa dobbiamo fare?**

L'associazione sportiva che sia già iscritta anche nel Registro delle associazioni di promozione sociale/ organizzazioni di volontariato o nell'anagrafe delle ONLUS deve confrontare il proprio Statuto e provvedere alle modifiche necessarie, qualora sussistano i requisiti per mantenere tale qualifica o comunque per assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (si ricordi che l'istituto delle ONLUS viene assorbito all'interno degli Enti del Terzo Settore: ne consegue, per esse, la necessità di valutare quale tipologia di qualifica assumere tra i diversi ETS ovvero se qualificarsi come semplice associazione) entro il 30/06/2020.

Il Ministero del Lavoro sta interloquendo con le altre Amministrazioni competenti (leggasi Agenzia delle Entrate in primis) per predisporre una circolare interpretativa sul tema.

**3. C'è chi afferma che l'associazione sportiva perderebbe le agevolazioni fiscali legate alla decommercializzazione dei corrispettivi versati dai soci: vero o falso?**

Questo è falso: l'associazione assume la qualifica di "associazione di promozione sociale" (APS) non perde i requisiti e i vantaggi fiscali tipici dell'associazione sportiva dilettantistica.

**4. Quali sono i requisiti per ottenere la qualifica di APS?**

Si evidenzia che l'acquisizione della qualifica di APS è subordinata alla circostanza che l'associazione:

- 1) svolga attività di interesse generale;
- 2) svolga eventualmente attività diverse da quelle di interesse generale ma nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS e del relativo Decreto attuativo;
- 3) si avvalga prevalentemente dell'apporto di volontari;
- 4) in presenza di risorse umane retribuite, rispetti alternativamente uno dei seguenti parametri:
  - a) le risorse umane retribuite non devono essere superiori al 5% dei soci;
  - b) le risorse umane retribuite non siano superiori al 50% dei volontari attivi.

Dopo l'entrata in vigore del RUNTS, come detto presumibilmente a gennaio 2021, in caso di scelta di permanere nel registro, l'associazione può qualificarsi come APS e quindi beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad esempio al corso di nuoto o alla gara di tennis.

In questo caso è sempre prevista la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività di natura istituzionale promosse dall'associazione in applicazione dell'articolo 148, commi 3-6, del TUIR e dell' articolo 85 del CTS.

Si ritiene opportuno evidenziare che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati è diversamente disciplinata nelle due norme rispetto alla natura dei beneficiari delle prestazioni.

L'articolo 85 del CTS prevede infatti che l'attività sia fiscalmente agevolata quando diretta nei confronti di:

- propri associati
- familiari conviventi dei propri associati
- associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;

e non anche nei confronti di:

- iscritti e partecipanti non soci,

- altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, per cui l'APS non beneficerà più della decommercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da una associazione affiliata al medesimo Ente, nonostante il servizio sia strumentale allo svolgimento delle finalità istituzionali (*es: concessione dell'impianto sportivo ad altra ASD affiliata al medesimo EPS o ad una FSN, a condizione che l'importo sia qualificabile come contributo e non come corrispettivo di un servizio sul mercato*);

- tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a meno che non siano a loro volta soci di altra associazione che svolge la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fa parte di un'unica organizzazione locale o nazionale in quanto l'APS beneficia della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da persone che possono esercitare i diritti democratici di una associazione anche diversa quando affiliata al medesimo Ente nazionale o locale (fatta eccezione per i famigliari conviventi).

Un'associazione sportiva dilettantistica che non presentasse invece i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale andrebbe a qualificarsi come Ente del Terzo settore generico per il quale non sono riconosciute particolari agevolazioni sotto il profilo delle imposte dirette, ma la sola decommercializzazione dei corrispettivi per attività di interesse generale quando non esorbitanti i costi effettivi (ex art. 79 DLgs 117/2017).

#### **5. Se ci iscriviamo nel RUNTS perdiamo la possibilità di usufruire del regime previsto in tema di compensi sportivi: vero o falso?**

In attesa che il Ministero del Lavoro intervenga con una circolare esplicativa sull'articolo 16 del CTS si ritiene, comunque, che non esista alcuna disposizione che faccia presupporre l'impossibilità per un soggetto - iscritto nel Registro CONI e contemporaneamente nel RUNTS - di erogare compensi sportivi.

Sul tema esperti asseriscono in particolare che almeno fino all'entrata in vigore del RUNTS (ripetiamo presumibilmente gennaio 2021) *"Deve peraltro ritenersi che per una ASD non vi siano ulteriori conseguenze negative derivanti dall'assunzione dell'ulteriore status di APS. In particolare, rimarrebbe invariata ed applicabile alle ASD-APS la disciplina fiscale di cui all'art. 69, comma 2, TUIR (esenzione dal reddito imponibile dei compensi sportivi fino a 10.000 € per periodo)"*.

#### **6. Qual'è il trattamento per le entrate commerciali delle associazioni iscritte al RUNTS?**

I ricavi di natura commerciale di entità fino a €130.000 euro possono essere oggetto di un regime forfettario che prevede, sostanzialmente, una tassazione analoga al regime c.d. ex lege 398/91, oltre all'esenzione IVA per i relativi introiti commerciali (con conseguente esenzione dai relativi adempimenti amministrativi). Per importi superiori sono previsti scaglioni con aliquote che salgono fino al 7%.

#### **7. È vero che se non ci iscriviamo al RUNTS non possiamo più ricevere contributi pubblici o stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione?**

##### **La risposta è NI.**

L'articolo 4 della Legge delega di Riforma del Terzo settore prevede che le associazioni che *"si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici"* devono iscriversi nel Registro Unico del Terzo settore.

Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni potrebbero subordinare l'erogazione di contributi alla circostanza che l'organizzazione sia iscritta nel RUNTS.

Solo le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato possono inoltre stipulare le convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 56 del CTS.

***8. È vero che dopo l'iscrizione nel RUNTS dovremo pubblicare il bilancio?***

Sì ma la pubblicazione del bilancio rappresenta uno strumento di trasparenza che si rende sempre più necessario per dimostrare la corretta gestione del sodalizio. Tale esigenza è avvertita anche dal mondo sportivo, tant'è che la Delibera del Consiglio Nazionale del CONI relativa al funzionamento del Registro CONI 2.0. introduce, per ora come facoltativa, la pubblicazione del bilancio delle ASD in tale Registro.

***8. È vero che ottenuta la qualifica di APS si dovrà adottare la doppia contabilità?***

Fino all'istituzione del RUNTS le ASD che ottengono la qualifica di APS non dovranno adottare una contabilità diversa rispetto a quella attuale.

**Ad oggi l'iscrizione al registro nazionale delle APS presenta notevoli vantaggi.**

**Le ASD potranno poi valutare, all'entrata in vigore del RUNTS (come detto presumibilmente nel 2021), se completare il percorso con l'iscrizione o tornare ad essere solo nel registro CONI.**

**Sarà nostra cura informarVi degli ulteriori sviluppi normativi, o dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito dei quali operare le prossime scelte.**

**ASC si occuperà di assistere le ASD in tutti gli adempimenti burocratici previsti.**

DELL'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_  
 affiliata A.S.C. con codice \_\_\_\_\_

ai fini del riconoscimento di associazione di promozione sociale legge 6 giugno 2016 n° 106 ex articolo 3 / legge 7 dicembre 2000 n° 383 devono essere espressamente previsti nello statuto sociale i seguenti requisiti	indicare numero dell'articolo corrispondente
denominazione	
oggetto sociale	
attribuzione rappresentanza legale dell'associazione	
assenza di fini di lucro	
previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette	
obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste	
norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati	
elettività delle cariche associative	
criteri per l'ammissione degli associati	
criteri per l'esclusione degli associati	
diritti ed obblighi degli associati	
obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari	
modalità di approvazione dei rendiconti da parte degli organi statutari	
modalità di scioglimento dell'associazione	
obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale	
data di costituzione e di inizio attività sociali (costituite ed operanti da almeno 1 anno) ex articolo 7 comma 1 legge 7 dicembre 2000, n. 383	

verifica effettuata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
 FIRMA VERIFICATORE \_\_\_\_\_